



SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA REGIONALE

IL RESPONSABILE

MARCELLO BONACCURSO

	TIPO	ANNO	NUMERO
REG.	/	/	/
DEL	/	/	/

Trasmissione a mezzo sistema di gestione documentale

Alle Direzioni Generali

Al Servizio Affari della Presidenza

All'Agenzia di Informazione e
Comunicazione

All'Agenzia Sanitaria e Sociale
regionale

Ai Servizi regionali

Alle Autorità di Bacino della
Regione Emilia-Romagna

e p.c. Al Servizio Organizzazione,
Bilancio e Attività contrattuale
dell'Assemblea Legislativa
regionale

Alle Gestioni Commissariali c/o
Agenzia di Protezione Civile

LL.SS.

OGGETTO: L'IMPOSTA DI BOLLO SU CONTRATTI E FATTURE

RIFERIMENTI NORMATIVI

L'imposta di bollo è disciplinata dal:

- D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 3 alla G.U. n. 292 del 11.11.1972;

- D.P.R. 30 dicembre 1982 n. 955 che integra e modifica sostanzialmente il D.P.R. n. 642/72;

PREMESSA

L'imposta di bollo è applicata ai documenti emessi senza addebito o applicazione dell'Iva in quanto è alternativa all'imposta sul valore aggiunto.



Nel presente contesto si esamina l'applicazione dell'imposta di bollo sui contratti stipulati dalla Pubblica Amministrazione e sulle fatture.

OGGETTO DELL'IMPOSTA

L'oggetto dell'imposta, è disciplinato dall'art. 1 del DPR n. 642/72 in base al quale sono soggetti all'imposta di bollo gli atti, i documenti e i registri indicati nella Tariffa, Allegato A, al citato decreto.

Le disposizioni del citato decreto non si applicano agli atti legislativi e, se non espressamente previsti nella tariffa, agli atti amministrativi dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e loro consorzi.

COMPOSIZIONE DEL D.P.R. 26 OTTOBRE 1972 N. 642		
<u>Parte generale</u> è composta da 42 articoli	<u>Tariffa Allegato "A"</u> <u>parte prima</u> regola gli atti soggetti ad imposta fin dall'origine <u>parte seconda</u> (residuale rispetto alla prima) regola gli atti soggetti ad imposta in caso d'uso.	<u>Tabella Allegato "B"</u> Contiene l'elenco tassativo degli atti e documenti esenti dall'imposta in modo assoluto.
	L'art. 32 della Tariffa allegato "A" contiene una norma di carattere generale di chiusura del sistema di tassazione: tutti gli atti, documenti e registri che non sono previsti dalla tariffa allegato "A", parte prima, e NON sono riportati nella Tabella allegato "B", sono assoggettati all'imposta di bollo solo in caso d'uso.	

SOGGETTO ATTIVO DELL'IMPOSTA	SOGGETTO PASSIVO DELL'IMPOSTA
E' lo Stato che demanda al contribuente l'obbligo di assolvimento	Non è identificato dal DPR n. 642/72, in quanto vige il principio della solidarietà, come disciplinato dall'art. 22 del decreto istitutivo dell'imposta di bollo.



L'imposta di bollo colpisce il documento, quindi, la stessa è dovuta anche quando l'atto è viziato, annullabile o nullo.



TIPOLOGIA DELL'ATTO è fondamentale per determinare		
SE	l'atto è da assoggettare ad imposta	Tariffa Allegato A DPR n. 642/72
QUANDO	l'atto è da assoggettare ad imposta	Fin dall'origine , Tariffa parte prima; Solo in caso d'uso , Tariffa parte seconda
SE	l'atto è esente	Tabella Allegato B
LA MODALITÀ DI PAGAMENTO	in quale misura	Fissa : € 16,00 o € 2,00; Proporzionale

FORME DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo, in base all'art. 2 del DPR n. 642/72 si applica nelle seguenti forme:

a) **fin dall'origine** - per tutti gli atti, documenti e registri indicati nella Parte I della Tariffa, Allegato A, D.P.R. n. 642/1972 (da art. 1 ad art. 21);

b) **in caso d'uso** (quando si presentano all'Agenzia delle Entrate per la registrazione) - per tutti gli atti, documenti e registri indicati nella Parte II della Tariffa, Allegato A, D.P.R. n. 642/1972 (da art. 22 ad art. 32).

ATTI DOCUMENTI E REGISTRI SOGGETTI ALL'IMPOSTA (ART. 2 D.P.R. N. 642/72)		ESENZIONI
FIN DALL'ORIGINE sono tassativamente indicati nella prima parte dell'allegato A tariffa del DPR 642 es. atti pubblici (artt.1-21).	SOLO IN CASO D'USO indicati nella seconda parte dell'allegato A – Tariffa del DPR N. 642/72 (artt. 22-32)	ESENTI in modo assoluto sono indicati in maniera tassativa nell'allegato B tabella al DPR N. 642/72 (27 articoli)
Presupposto giuridico: documento	Presupposto giuridico: utilizzazione dell'atto.	
il valore dovuto è quello previsto al momento della formazione dell'atto	il valore dell'imposta di bollo è quello corrente al momento dell'utilizzazione dell'atto. (art. 6 DPR 642/72).	

MODALITÀ DI PAGAMENTO (ART. 3 DEL dpr N. 642/72)	
a) mediante pagamento dell'imposta ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle	b) in modo virtuale , mediante pagamento dell'imposta all'ufficio dell'Agenzia delle entrate o ad



entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno	altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale.
Il contrassegno deve essere apposto sull'atto, documento o registro soggetto al tributo. Caratteristiche: - può essere emesso ed acquistato per l'esatto importo richiesto; - riporta l'indicazione del giorno e dell'ora dell'emissione; - non può essere staccato dall'atto su cui è apposto senza lacerarsi.	

IMPOSTA DI BOLLO SUI CONTRATTI

La forma di stipulazione del contratto è scelta dall'Amministrazione tra quelle previste dall'art. 11, comma 13, del D. Lgs. n. 163/06 (Codice appalti):

- a) atto pubblico notarile informatico;
- b) forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice, con modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante;
- c) scrittura privata.

L'imposta di bollo è a carico dell'aggiudicatario ed è dovuta per qualunque forma di stipula del contratto. Anche per le scritture private non registrate, pertanto, occorre applicare, sull'atto originale, una marca da bollo ogni quattro facciate, secondo quanto previsto dal DPR n. 642/1972.

Gli atti, i documenti ed i registri indicati dall'art. 22 all'art. 32 della Tariffa, Allegato A, del DPR n. 642/1972 sono soggetti ad imposta di bollo **solo in caso d'uso**, cioè quando sono presentati all'ufficio del registro per la registrazione in quanto il presupposto giuridico è l'utilizzazione dell'atto.

I contratti, ivi inclusi gli allegati, sono soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine (Tariffa parte prima allegato A al DPR n. 42/72) ad esclusione di quelli che godono dell'esenzione, nel caso in cui esista una norma speciale o se sono inclusi nell'elenco tassativo della Tabella Allegato B del medesimo decreto.

In caso di esenzione dall'imposta di bollo, il contratto deve, necessariamente, contenere l'esatto riferimento normativo.



CONTRATTI SOGGETTI ALL'IMPOSTA DI BOLLO

- Contratti per prestazioni a pagamento aventi contenuto sinallagmatico;
- Contratti e convenzioni per attività istituzionale, salva l'applicabilità dell'art. 16 della Tabella B annessa al DPR n. 642/72, limitatamente ai rapporti fra gli enti tassativamente elencati e per documenti fra loro scambiati;
- Contratti di comodato

CONTRATTI NON SOGGETTI AD IMPOSTA DI BOLLO

Contratti di collaborazione coordinata e continuativa

Sono esenti da imposta di bollo, ai sensi dell'art. 25 della Tabella Allegato B al DPR n. 642/72, in quanto si tratta di contratti di lavoro. La Risoluzione dell'Agenzia dell'Entrate n. 36 del 05/02/2002 ha chiarito che l'esenzione è applicabile in quanto trattasi di contratti di lavoro e d'impiego. Non rileva il fatto che giuridicamente la prestazione abbia natura autonoma.

Contratti di docenza e consulenza

Con Risoluzione n. 157 del 21 luglio 2003 è stato chiarito che anche i contratti a tempo determinato di conferimento di incarichi professionali, aventi ad oggetto l'affidamento di compiti di consulenza tecnica, scientifica e fiscale sono esenti dall'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 25 della tabella annessa al DPR n. 642 del 1972.

Convenzioni sottoscritte fra soggetti appartenenti al settore pubblico

L'articolo 16 della Tabella B allegata al DPR n. 642/72 definisce gli atti e documenti esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto fornendo un'elencazione tassativa. In particolare, Atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati.

ATTI E DOCUMENTI REDATTI SOTTO FORMA DI CORRISPONDENZA

Un argomento particolarmente delicato è quello della corretta applicazione dell'imposta di bollo agli ordini, conferme d'ordine e contratti commerciali in genere.

In merito è bene considerare quanto è stabilito dall'art. 2 della Tariffa - Allegato A - Parte I e dall'art. 24 della Tariffa - Allegato A - Parte II del D.P.R. n. 642/72.



Il suddetto articolo 2 prevede l'obbligo dell'imposta di bollo per tutte le scritture private contenenti convenzioni e dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, compresi, quindi, i contratti commerciali.

L'art. 24 della Tariffa Allegato A - Parte II, precisa che gli atti indicati nell'art. 2 citato, se predisposti sotto forma di corrispondenza commerciale o dispacci telegrafici, anche se contengono clausole di cui all'art. 1341 codice civile, sono soggetti ad imposta di bollo, ma solo in caso d'uso .

Al riguardo, per la non applicazione dell'imposta di bollo sui documenti commerciali suindicati è necessario che gli stessi siano conclusi mediante scambio di corrispondenza commerciale.

In pratica, il soggetto fornitore o prestatore di servizi deve conservare un esemplare di tali documenti con la sola firma dell'acquirente o committente, mentre quest'ultimo dovrà conservare la documentazione commerciale con la sola sottoscrizione del fornitore di beni o prestatore di servizi.

E' bene precisare, tuttavia, che, per alcune tipologie di contratto, come, ad esempio, per i contratti di locazione, l'imposta di bollo si applica comunque.

ATTI E DOCUMENTI STIPULATI CON ENTI ESTERI

Gli atti scambiati per corrispondenza con soggetti esteri sono soggetti a imposta di bollo solo in caso d'uso, come stabilito dall'art. 30 della Tariffa Parte seconda, annessa al DPR n. 642/72). Così, pure, gli atti provenienti dall'estero aventi contenuto corrispondente a quello di atti, documenti, registri che sono soggetti nello Stato all'imposta di bollo.

L'atto formato nello Stato Italiano, infatti, è quello che ivi viene stipulato.

CONTRATTI D'APPALTO PUBBLICI

La disciplina relativa alla registrazione dei contratti pubblici aventi ad oggetto appalti, servizi e forniture, stipulati con modalità informatiche, alla luce delle novità introdotte dal D. Lgs. n. 163/2013, conclusi in forma digitale, a cura dei pubblici ufficiali della P.A. a ciò autorizzati, può avvenire sia con **modalità telematiche, sia con le regole ordinarie.**

In caso di **registrazione telematica del contratto**, l'imposta fissa di registro è pari, dal 1° gennaio 2014, a 200 euro, e **l'imposta di bollo si applica nella misura forfettaria di 45 euro.**



Nell'ambito della disciplina dei lavori pubblici, è stato introdotto l'obbligo di concludere i relativi contratti, a pena di nullità, o mediante atto pubblico notarile informatico, o in forma pubblica amministrativa con modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice, o mediante scrittura privata.

La "modalità elettronica" della forma pubblica amministrativa può essere assolta anche attraverso l'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 25, comma 2, del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

In base all'art.10, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 131/1986, sono obbligati a richiedere la registrazione i notai, gli ufficiali giudiziari, i segretari e gli altri pubblici ufficiali per gli atti da essi redatti, ricevuti o autenticati, **alternativamente**, mediante:

- ← la **procedura telematica**, di cui all'art.3-bis del D.Lgs. 463/1997 (cd. "Adempimento unico telematico" SISTER-UNIMOD);
- ← le **modalità ordinarie di registrazione** dell'atto presso l'ufficio territorialmente competente dell'Agenzia delle Entrate.

IMPOSTA DI BOLLO SUI DOCUMENTI DI OFFERTA E ACCETTAZIONE SCAMBIATI SUL MEPA

L'Agenzia delle Entrate – Direzione centrale Normativa, con la Risoluzione n. 96/E del 16 dicembre 2013, ha fornito chiarimenti in materia di Imposta di bollo nell'ambito del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).

La citata risoluzione ha trattato la questione del corretto trattamento tributario applicabile, ai fini dell'Imposta di bollo, ai documenti di offerta e accettazione per l'approvvigionamento di beni e servizi scambiati, tra Enti e fornitori, all'interno del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). I documenti in parola, sono redatti in formato elettronico, sono firmati digitalmente solo dal soggetto che emana il documento e non anche dall'altra parte contraente, e sono tra loro scambiati attraverso la piattaforma del MEPA, ai sensi del D.P.R. n. 207/10, art. 328 "Mercato Elettronico".

E' bene precisare, innanzitutto, quanto affermano gli artt. 2 della Tariffa A parte I e 24 della Tariffa A Parte II.



L'art. 2 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR n. 642/72 stabilisce l'applicazione dell'Imposta di bollo, fin dall'origine, per le "scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova tra le parti che li hanno sottoscritti" .

L'art. 24 della Tariffa, Parte II prevede, invece, l'applicazione dell'imposta, solo in caso d'uso, per gli "atti e documenti di cui all'art. 2, redatti sotto forma di corrispondenza o di dispacci telegrafici, ancorché contenenti clausole di cui all'art. 1341 del Cc."

Nell'ambito di tale ultima disposizione normativa, non possono essere ricondotti i documenti di offerta ed accettazione per l'approvvigionamento di beni e servizi scambiati tra Enti e fornitori all'interno del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).

Tali documenti risultano formati con una particolare procedura, prevista per l'approvvigionamento dei beni da parte delle Pubbliche Amministrazioni, e sono relativi a transazioni gestite per via elettronica e telematica nell'ambito del MEPA. A detto mercato digitale possono accedere, oltre alle P.A., esclusivamente aziende fornitrici che siano state abilitate a presentare i propri beni o servizi, offerti sul sistema in forma di cataloghi.

I fornitori abilitati formulano, anche a seguito di specifiche richieste da parte della Pubblica Amministrazione, delle offerte pubbliche di beni e servizi.

La Pubblica Amministrazione, dopo aver individuato l'offerta che risulta conforme alle proprie richieste, conclude il contratto, tramite apposito "documento di stipula". Tale documento, benché firmato digitalmente solo dall'Amministrazione, è sufficiente ad instaurare il rapporto contrattuale. Infatti, la controparte non è tenuta a manifestare ulteriormente la propria volontà in tal senso, in quanto la stessa si è già resa palese con l'inserimento dell'offerta nel sistema.

In merito alle predette transazioni scambiate sul MEPA, si evidenzia che l'art. 328, del DPR n. 207/2010, prevede espressamente, al comma 5, che "il contratto è stipulato per scrittura privata, che può consistere anche nello scambio dei documenti di offerta e accettazione firmati digitalmente dal fornitore e dalla stazione appaltante".

Il contratto tra la Pubblica Amministrazione e un fornitore abilitato è, dunque, stipulato per scrittura privata e lo scambio di documenti digitali tra i due soggetti concretizza una particolare procedura prevista per la stipula di detta scrittura privata.

I documenti di accettazione contengono tutti i dati essenziali del contratto: amministrazione aggiudicatrice, fornitore aggiudicatario, oggetto della fornitura, dati identificativi, tecnici ed economici dell'oggetto offerto, informazioni per la consegna e fatturazione ecc., e, pertanto,



debbono essere assoggettati ad imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2, della Tariffa, Parte I, allegata al DPR n. 642/72.

A supporto di quanto affermato, si richiama anche l'art. 53 delle "Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione", dove è indicato che il contratto concluso è composto dall'offerta del fornitore e dal documento di accettazione del soggetto aggiudicatore, e che il "soggetto aggiudicatore è tenuto ad assicurare, tra l'altro, il rispetto delle norme sull'Imposta di bollo".

E' bene precisare, tuttavia, che le offerte economiche, presentate dagli operatori, che non sono seguite dall'accettazione da parte della Pubblica Amministrazione, non sono rilevanti ai fini dell'applicazione dell'Imposta di bollo, in quanto trattasi di mere proposte contrattuali la cui validità permane fino al termine indicato dalla procedura, e non producono effetti giuridici se non seguite da accettazione.

In sintesi, le offerte e le accettazioni di beni e/o servizi effettuate all'interno del MEPA sono soggette all'imposta di bollo, (art. 2 della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n. 642/1972) solo se vi è la stipulazione del contratto. La relativa imposta è a carico del fornitore, tuttavia, le Amministrazioni sono tenute ad assicurare il rispetto delle norme verificando che la stessa sia stata effettivamente versata.

IMPOSTA DI BOLLO SULLE CONVENZIONI ED ALTRI ATTI STIPULATI DALLA REGIONE CON SOGGETTI TERZI PUBBLICI E PRIVATI

La disciplina dell'imposta di bollo, contenuta nel D.P.R. n. 642/1972, afferma all'art. 2, Parte I della Tariffa Allegato A, annessa al citato decreto, che sono soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine, tra gli altri, le convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie.

In particolare, nella Tariffa Allegato A – Parte prima, all'art. 2 punto n. 1 è specificato che **l'imposta di bollo è dovuta in misura fissa di euro 16,00** per ogni foglio in relazione alle scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova fra le parti che li hanno sottoscritti, e che la modalità di pagamento dell'imposta è ordinariamente costituita dall'impiego di marche da bollo o di carta bollata.

I contratti e le convenzioni stipulate dalla Regione, pertanto, sia nella forma della scrittura privata sia nella forma dell'atto pubblico, sono comunque assoggettate all'imposta di bollo, a prescindere dalla loro registrazione.



L'art. 16 della Tabella B, allegata al DPR n. 642/72, esenta dall'imposta di bollo in modo assoluto, gli atti e i documenti posti in essere da Amministrazioni dello Stato, Regioni, Province, Comuni, loro Consorzi e loro Associazioni e Comunità montane **sempreché gli stessi vengano tra loro scambiati**. Si tratta, comunque, di un elenco tassativo, quindi, nel caso di convenzioni stipulate fra gli enti indicati nel citato art. 16, l'imposta di bollo non è dovuta in quanto vige il trattamento agevolativo.

ASSOGGETTAMENTO ALL'IMPOSTA DI BOLLO DI ELABORATI, ATTI E DOCUMENTI ATTINENTI ALL'APPALTO DI LAVORI PUBBLICI

L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 97/E del 27 marzo 2002 ha specificatamente approfondito l'argomento dei bolli da apporre sugli elaborati progettuali, meglio chiarendo per quali di essi è previsto l'obbligo ed in che misura.

In base ai chiarimenti forniti con la citata Risoluzione, i sotto indicati atti sono soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine, di Euro 16,00 per ogni foglio, ai sensi dell'articolo 2 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 642/1972:

- capitolato generale (a);
- capitolato speciale (b);
- elenco dei prezzi unitari (d);
- il cronoprogramma (f);
- processo verbale di consegna (I);
- verbale di sospensione e di ripresa lavori (II);
- certificato e verbale di ultimazione dei lavori (III);
- determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto (IV);
- verbali di constatazione delle misure (V);
- certificato di collaudo (VI);
- certificato di regolare esecuzione (VII).

Sono invece soggetti all'imposta di bollo in caso d'uso, quando vengono presentati all'Agenzia delle Entrate per la registrazione, nella misura di Euro 0,52 per ogni foglio o esemplare i seguenti documenti:

- elaborati grafici progettuali (c);
- piani di sicurezza, previsti dalla legge n. 109 del 1994 articolo 31 (e);
- disegni, computi metrici, relazioni tecniche, planimetrie.

Sono soggetti all'imposta di bollo in caso d'uso, nella misura di Euro 16,00 (art. 32 della Tariffa), per ogni esemplare dell'atto, documento o altro scritto e per ogni cento pagine o frazione di cento pagine o del relativo estratto i seguenti documenti:



- giornale dei lavori (1);
- libretto delle misure (2);
- lista settimanale (3);
- registro di contabilità (4);
- sommario del registro di contabilità (5);
- stato di avanzamento (6);
- certificato per il pagamento di rate (7);
- conto finale dei lavori e relativa relazione (8).

IMPOSTA DI BOLLO PER DOCUMENTI DIGITALI

La normativa fiscale si applica a tutti gli scambi di documenti sottoscritti con firma digitale (es: contratti pubblici, di cui al codice degli appalti, o accordi (art. 15 L. n. 241/90) stipulati con le modalità telematiche tramite apposizione di firma digitale.

Il documento contrattuale, creato e poi convertito in formato elettronico statico e non modificabile, deve essere sottoscritto con firma digitale, da tutte le parti contraenti, anche non contemporaneamente.

In corrispondenza della data di apposizione della firma digitale deve essere apposta anche la "marcatrice temporale" che determina la data dell'atto.

L'imposta di bollo, come chiarito dalla Circolare n. 58/E del 17 ottobre 2008 è assolta secondo le identiche misure applicabili al documento in forma cartacea. Così pure la circolare n. 36 del 6 Dicembre 2006 dell'Agenzia delle Entrate ha stabilito che i contratti stipulati in modalità elettronica sono soggetti all'imposta di bollo nella medesima misura prevista per le diverse tipologie di documenti indicati nella tariffa allegata al DPR n. 642 del 1972.

Per la generalità dei contratti stipulati, l'imposta di bollo è pari a 16 euro ogni cento righe legali.

Sull'esemplare cartaceo deve essere apposto il contrassegno con data coincidente od anteriore a quella del contratto.

IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE

Si premette che L'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) è alternativa all' imposta di bollo.

In base all'art. 6 della tabella, Allegato B, al D.P.R. n. 642/1972 sono **esenti dall'imposta di bollo** le fatture e gli altri documenti riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad IVA.



Qualora l'IVA non sia evidenziata, l'esenzione è applicabile a condizione che i documenti stessi contengano l'indicazione che sono emessi in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad IVA.

ESENTI da imposta di bollo	SOGGETTE all'imposta di bollo
<ol style="list-style-type: none">1. fatture, note, conti e simili documenti che recano addebitamenti o accreditamenti riguardanti operazioni soggette ad IVA;2. fatture riguardanti operazioni non imponibili relative ad esportazioni di merci (esportazioni dirette e triangolari) ed a cessioni intracomunitarie (art. 15 della tabella allegato B al D.P.R. n. 642/1972).	<p>Sono soggette, ai sensi dell'art. 13 della Tariffa parte prima, allegata al D.P.R. n. 642/1972, le fatture e i documenti di importo complessivo superiore ad euro 77,47 riguardanti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none">• fuori campo IVA per mancanza del presupposto soggettivo, oggettivo, territoriale;• escluse da IVA;• esenti da IVA;• non imponibili perché effettuate in relazione ad operazioni assimilate alle esportazioni, servizi internazionali e connessi agli scambi internazionali, cessioni ad esportatori abituali (esportazioni indirette, art. 8, lett. c), D.P.R. n. 633/1972).

FATTURE EMESSE PER OPERAZIONI MISTE

Tali fatture devono essere assoggettate a imposta di bollo se la somma di uno o più componenti del corrispettivo fatturato non assoggettato ad IVA supera euro 77,47 (R.M. n. 98 del 3 luglio 2001).

COPIE AD USO INTERNO

L'imposta di bollo deve essere applicata sull'originale della fattura, del documento o di eventuali copie conformi.

Le copie e i duplicati da utilizzare esclusivamente, ad uso interno, a fini contabili o amministrativi, devono riportare la dicitura: "trattasi di copia per uso interno amministrativo o



contabile. Il bollo è stato applicato sull'originale", come indicato nella Risoluzione Ministeriale n. 415051 del 1° febbraio 1973.

D.M. 17/06/2014 PER L'ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO SU DOCUMENTI A RILEVANZA TRIBUTARIA

L'art. 6 del suindicato decreto tratta della modalità di assolvimento dell'imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari.

In particolare, l'imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti è corrisposta utilizzando il modello F24, con modalità esclusivamente telematica.

Il pagamento dell'imposta relativa alle fatture, agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l'anno avviene in un'unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta ai sensi del presente decreto.

L'imposta sui libri e sui registri di cui all'art. 16 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, tenuti in modalità informatica, è dovuta ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse.

SERVIZIO @EBOLLO PER LE ISTANZE INVIATE ALLA P.A.

Il 19/09/2014 è stato pubblicato il provvedimento direttoriale dell'**Agenzia delle Entrate** con il quale si è avviato il progetto previsto dalla [legge di Stabilità 2014](#) (art. 1, co. 596, L. n. 147/2013) grazie al quale sarà possibile versare l'imposta anche con carte di credito, di debito o prepagate attraverso il sistema "@e.bollo".

Con questo metodo sarà possibile acquistare l'imposta di bollo digitale in quanto che il sistema associa l'Identificativo Univoco Bollo Digitale (IUBD) all'impronta del documento da assoggettare ad imposta. Affinchè l'imposta di bollo sia, a tutti gli effetti, assolta, dovrà esserci corrispondenza tra l'impronta del documento soggetto a bollo e l'impronta del documento contenuta nella marca da bollo digitale.

Questo servizio sarà disponibile sui siti internet delle Amministrazioni che offrono servizi interattivi per l'acquisizione delle **istanze a loro dirette**, o sui siti internet degli intermediari.



ARROTONDAMENTI ALL'IMPORTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO

In base all'art. 3 del D.P.R. n. 642/1972 è stabilito che le frazioni degli importi dell'imposta dovuta in misura proporzionale (cambiali e simili) sono arrotondate ad euro 0,10 per difetto o per eccesso a seconda che si tratti rispettivamente di frazioni fino ad euro 0,05 o superiori ad euro 0,05.

L'importo minimo dell'imposta di bollo è ora fissato ad **euro 1,00**.

Solo per le cambiali ordinarie e i vaglia cambiari (art. 6, n. 1, lett. a) e b) e n. 2 della Tariffa) l'imposta minima è stabilita in euro 0,50.

Sarà cura della scrivente fornire ulteriori informazioni a seguito di altri provvedimenti normativi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Marcello Bonaccorso)

[firmato digitalmente]